

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 39-4864

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, articolo 8. Aggiornamento dell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, istituito con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2005, n. 52-14982.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Richiamato l'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), che dispone l'assoggettamento alla tassa di circolazione in misura fissa per le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione (comma 1) e l'estensione del medesimo beneficio ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati (comma 2);

richiamata la propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le modalità di attuazione della predetta norma, ed in particolare i punti 3, 4, 5 e 6 che attribuiscono alla Giunta regionale il potere di individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, altri soggetti, diversi dall'ASI, dalla FMI e dai registri storici delle case automobilistiche, già abilitati per effetto del punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione, abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23/2003, iscrivendoli in un apposito albo da aggiornare annualmente sulla base delle richieste di iscrizione eventualmente pervenute, delle eventuali rinunce e delle eventuali dichiarazioni di inidoneità;

richiamata la propria deliberazione 7 marzo 2005, n. 52-14982, istitutiva del predetto albo;

visti i seguenti verbali delle operazioni della commissione di valutazione di cui alla già citata deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64-12961,

A) verbale 9 giugno 2011, dal quale risulta che:

a) alla data del 30 aprile 2011, e pertanto nel termine prescritto, sono pervenute le seguenti domande di iscrizione: 1) A112 CLUB ITALIA, con sede in Petrignano d'Assisi (Pg) alla via Indipendenza 44, delegazione regionale in Savigliano (Cn) alla via Torino 187, datata 14 aprile 2011, spedita il 14 aprile 2011, pervenuta e registrata al protocollo il 22 aprile 2011 al n. 13395; 2) ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI STORICI, con sede in Terni alla via Botticelli 9, delegazione regionale in Torino alla strada del Nobile 53/9, datata 14 aprile 2011, spedita il 14 aprile 2011, pervenuta e registrata al protocollo il 22 aprile 2011 al n. 13396; 3) GRUPPO MOTORISTICO ORATORIO SACRO CUORE, con sede in Valenza (Al) alla via Bologna 36, datata 10 aprile 2011, spedita il 13 aprile 2011, pervenuta e registrata al protocollo il 22 aprile 2011 al n. 13397; 4) CINCENT CLUB VCO, con sede in Cannobio (Vb) alla via Umberto I 31, datata 11 aprile 2011, spedita l'11 aprile 2011, pervenuta e registrata al protocollo il 4 maggio 2011 al n. 14441;

b) delle predette richiedenti risultano essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma A112 CLUB ITALIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI STORICI e CINCENT CLUB VCO, mentre il GRUPPO MOTORISTICO ORATORIO SACRO CUORE, al quale in sede di istruttoria il competente settore regionale ha ritenuto dover chiedere di integrare la documentazione dalla stessa presentata in allegato alla domanda, ed in particolare di trasmettere copia dell'atto costitutivo e copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, al fine di accertare la regolare costituzione dell'ente a termini di legge, non desumibile allo stato degli atti e non risultante dalle indagini eseguite presso le banche dati disponibili delle amministrazioni e degli enti competenti (la richiesta è stata inoltrata con nota 23 maggio 2011, prot. n. 16910/DB0903, ed è stata riscontrata con messaggio di posta elettronica 3 giugno 2011 mediante il quale si trasmette copia del certificato di attribuzione del codice fiscale alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, della quale il gruppo afferma di fare parte, e si significa che, di fatto, non esiste atto costitutivo), non risulta formalmente costituito e non è provvisto di un proprio codice fiscale, per il che è da ritenersi privo di personalità giuridica e quindi della capacità di agire;

c) la commissione ha espresso parere favorevole all'iscrizione nell'albo previsto ai punti 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, di A112 CLUB ITALIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI STORICI e CINCENT CLUB VCO, ed ha viceversa espresso parere negativo all'iscrizione, nel medesimo albo, del GRUPPO MOTORISTICO ORATORIO SACRO CUORE;

B) verbale 5 giugno 2012, dal quale risulta che:

a) alla data del 30 aprile 2012, e pertanto nel termine prescritto, sono pervenute le seguenti domande di iscrizione: 1) PROMAUTO RACING, con sede in 10137 Torino (To) al corso Orbassano 191/1, datata 30 gennaio 2012, spedita il 2 febbraio 2012, pervenuta e registrata al protocollo il 9 febbraio 2012 al n. 2138; 2) AUTOMOBILE CLUB TORINO, con sede in 10123 Torino (To) alla via Giolitti 15, datata 16 marzo 2012, consegnata a mano, pervenuta e registrata al protocollo il 20 marzo 2012 al n. 4446; 3) SAVIGLIANO CORSE CLUB, con sede in 12038 Savigliano (Cn) alla via Assietta 6, datata 6 aprile 2012, spedita il 12 aprile 2012, pervenuta e registrata al protocollo il 30 aprile 2012 al n. 6913;

b) tutte le predette richiedenti risultano essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma;

c) la commissione ha espresso parere favorevole all'iscrizione nell'albo previsto ai punti 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, di tutti i soggetti di cui al punto a);

constatata la regolarità delle operazioni compiute dalla commissione, da ritenersi conformi alla lettera ed allo spirito delle norme applicate, e ritenuto di poter accogliere i pareri espressi dalla medesima;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di iscrivere nell'albo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in conformità ai pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui alla propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64-12961, contenuti nei verbali 9 giugno 2011 e 5 giugno 2012 della medesima, i seguenti soggetti, che sono risultati essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma ed hanno dimostrato di possedere i requisiti tecnici e professionali ritenuti essenziali ai fini delle attività che saranno abilitati a svolgere:

- 1) A112 CLUB ITALIA, con sede in Petignano di Assisi (Pg) alla via Indipendenza 44, delegazione regionale in Savigliano (Cn) alla via Torino 187;
- 2) ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI CLASSICI, in sigla A.I.A.C., con sede in Terni alla via Botticelli 9, delegazione regionale in Torino, alla strada del Nobile 53/9;
- 3) CINCENT CLUB VCO, con sede in Cannobio (Vb) alla via Umberto I 31;
- 4) PROMAUTO RACING, con sede in 10137 Torino (To) al corso Orbassano 191/1;
- 5) AUTOMOBILE CLUB TORINO, con sede in 10123 Torino (To) alla via Giolitti 15;
- 6) SAVIGLIANO CORSE CLUB, con sede in 12038 Savigliano (Cn) alla via Assietta 6;

- di escludere dall'iscrizione nel predetto albo il GRUPPO MOTORISTICO ORATORIO SACRO CUORE, che, dalla documentazione dallo stesso presentata in allegato alla domanda e dai successivi accertamenti eseguiti d'ufficio non risulta formalmente costituito e non è provvisto di un proprio codice fiscale, per il che è da ritenersi privo di personalità giuridica e quindi della capacità di agire.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)